

Modalità esercizio Agenzia Viaggi

Denominazione dell'agenzia

La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo **non deve essere uguale o simile** alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.

Sul portale **INFOTRAV** sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzie di viaggio già attive.

Copertura assicurativa

Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA, stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.

Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

Tutte le agenzie di viaggio sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative, aderire ad un fondo di garanzia o attivare apposita garanzia bancaria, che tutelino i clienti dal rischio di insolvenza o fallimento dell'agenzia o dell'organizzatore dei pacchetti turistici sottoscritti dall'Agenzia, che garantiscano il rimborso del prezzo versato dal cliente per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso.

L'agenzia invia annualmente, al SUAP, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività ai sensi dei commi 1 e 3.